

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta di ordinanza dell'Uff. GPM prot. 17745 del 27.8.20 relativa alla modifica dell'ord. n. 4/20 (area di cantiere al molo Manfredi asservita ai lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel porto commerciale di Salerno CUP: F59F11000100001 - CIG: 58455772BE;

RILEVATO che i lavori sono stati appaltati al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da: ACMAR S.c.p.a – Kostruttiva S.c.p.a., Via G. Rossi n.5 – 48121 Ravenna, PEC: commerciale.acmar@legalmail.it;

VISTA l'ord. n. 4/20, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

CONSIDERATO che a causa della sospensione per pandemia COVID-19 sono cambiate la date di inizio e termine lavori ed inoltre è necessario ampliare le aree di cantiere a servizio dei predetti lavori;

RITENUTO necessario, allo scopo di consentire i predetti lavori, rendere l'aree oggetto dell'intervento libere da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione di quanto sopra descritto nonché regolamentare lo svolgimento dei lavori al fine di tutelare la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

- 1) Dalla data di consegna lavori, previste per il 7 settembre p.v. per una durata di 330 gg naturali e consecutivi ed in ogni caso fino a termine esigenza, le seguenti aree del porto di Salerno, meglio evidenziate negli allegati alla presente ordinanza,:



- Molo Manfredi 5.450 m² per apprestamenti di cantiere ed attrezzature (Allegato 1);
- Molo di sopraflutto 11.000 m² (Allegato 2)
- Molo di sottoflutto 4.300 m² (Allegato 3)

saranno interessate dai lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel porto commerciale di Salerno **E' vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone/veicoli ed unità navali, l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, nonché qualsiasi attività connessa con il porto, relativamente ed esclusivamente alla zona di cantiere.**

Le aree dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale/veicolo all'infuori dei mezzi e materiali riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori ;

Art. 2

L'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori all'uopo incaricata, in accordo con il coordinatore della sicurezza, dovrà garantire:

- a) l'ormeggio, il transito e le attività connesse alle navi, avendo in considerazione gli accosti che vengono stabiliti ogni giorno nella riunione presso l'ufficio Nostromo della Capitaneria di Porto.
- b) il transito dei veicoli ed attrezzature sul praticabile interno dei moli di sottoflutto e sopraflutto per tutta la durata dei lavori, compatibilmente con le esigenze dei concessionari ivi presenti;
- c) provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere come previsto nel PSC e con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante. **E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;**
- d) adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza;
- e) consentire il transito agli organi di polizia Giudiziaria ed agli addetti alle manutenzioni degli impianti esistenti;
- f) ridurre, appena lo consentiranno le esigenze di cantiere l'area al molo Manfredi per consentire l'ormeggio delle navi da crociera.
- g) Assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone cose o al demanio marittimo, derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto;
- h) Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare il D.lvo 9 aprile 2008 n°81 aggiornato dal D.lvo 2 agosto 2009 n°106;



- i) Il personale preposto dagli Enti competenti è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.


Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. E' abrogata l'ordinanza n. 4/2020.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Napoli, li 04.09.2020

IL PRESIDENTE
dott. Pietro SPIRITO



AREA DI CANTIERE A TERRA

BARRIERE TIPO NEW JERSEY

RECINZIONE DI CANTIERE DI PROTEZIONE

27.6


5300 m²


34.7


2.5

New-jersey
sormontati da recinzione
metallica in griglia tipo keller

MOLO MANFREDI (prolungamento)








ORMEGGIO BRICCOLE

26

MOLO DI SOTTOFLUTTO
PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE A TERRA



4500 m²

AREA DI LAVORO

Fanale Rosso